



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 35/13 DEL 14.6.2016

Oggetto: Integrazione allegato alle deliberazioni della Giunta regionale n. 40/25 del 7.8.2015 concernente "Criteri per il riparto delle risorse destinate al finanziamento indistinto del Servizio Sanitario Regionale tra le Aziende Sanitarie, anni 2015-2016-2017. Approvazione preliminare" e n. 45/5 del 15.9.2015 concernente "Criteri per il riparto delle risorse destinate al finanziamento indistinto del Servizio Sanitario Regionale tra le Aziende Sanitarie, anni 2015-2016-2017. Approvazione definitiva". Approvazione preliminare.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dell'art. 29, commi 3 e 4, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 e dell'art. 26 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e s.m.i., con le deliberazioni della Giunta regionale n. 40/25 del 7.8.2015 (approvazione preliminare) e n. 45/5 del 15.9.2015 (approvazione definitiva) sono stati definiti i criteri per il riparto delle risorse destinate al finanziamento indistinto del Servizio Sanitario Regionale tra le Aziende Sanitarie, anni 2015-2016-2017.

L'allegato A, che costituisce parte integrante delle predette deliberazioni, al paragrafo relativo all'assistenza ospedaliera prevede, tra l'altro, che con riferimento alle funzioni ospedaliere non tariffabili vengono attribuiti specifici finanziamenti per la struttura regionale di coordinamento trasfusionale, per l'applicazione di metodiche NAT (Nucleic Acid Test) per i centri trasfusionali regionali, per il centro regionale trapianti, nonché per le attività di trasporto d'organo interregionale al netto di quanto tariffato nella Tariffa Unica Convenzionale (TUC).

L'Assessore ricorda i commi 524, 525 e 526, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevedono, tra l'altro, che la Giunta regionale debba individuare, entro il 30 giugno di ciascun anno, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

- uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro;
- il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono definite del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



L'Assessore fa presente che il sopra citato decreto è attualmente in corso di pubblicazione e che nella sua stesura definitiva prevede tra l'altro la possibilità di integrare la valorizzazione della produzione con specifici finanziamenti per funzioni. In tal modo i ricavi saranno maggiormente rispondenti alle funzioni effettivamente esercitate dalle Aziende.

L'Assessore ritiene pertanto che, anche alla luce delle riorganizzazioni intercorse in seguito all'approvazione della L.R. n. 23/2014, a quelle che deriveranno dalla costituzione dell'ASUR con deliberazione della Giunta regionale n. 25/1 del 3.5.2016, ed a quelle ulteriori che conseguiranno dall'approvazione definitiva della rete ospedaliera regionale, occorre ampliare il novero dei finanziamenti specifici legati alle funzioni ospedaliere non tariffabili ed estenderlo anche alle funzioni di rango territoriale, come ad esempio quelle svolte dalle Aziende Ospedaliere ai sensi della Delib.G.R. n. 28/8 del 17.7.2014 al fine di garantire la continuità delle attività svolte presso la Clinica psichiatrica operante nel territorio di riferimento.

L'Assessore propone pertanto di modificare l'allegato 1, con le seguenti modalità:

- alla pagina 5 dell'allegato delle deliberazioni della Giunta regionale n. 40/25 del 7.8.2015 (approvazione preliminare) e n. 45/5 del 15.9.2015 (approvazione definitiva), è eliminato il seguente periodo: "Con riferimento alle funzioni ospedaliere non tariffabili, vengono attribuiti specifici finanziamenti per la struttura regionale di coordinamento trasfusionale, per l'applicazione di metodiche NAT per i centri trasfusionali regionali, per il centro regionale trapianti, nonché per le attività di trasporto d'organo interregionale al netto di quanto tariffato nella TUC";
- alla pagina 6 dell'allegato delle deliberazioni della Giunta regionale n. 40/25 del 7.8.2015 (approvazione preliminare) e n. 45/5 del 15.9.2015 (approvazione definitiva), prima del paragrafo "rettifiche per pervenire al riparto netto", è aggiunto il seguente paragrafo:

"Finanziamenti per funzioni

Sulla base di peculiarità organizzative legate all'attribuzione alle Aziende del Servizio Sanitario regionale di particolari funzioni, possono essere attribuiti specifici finanziamenti, quali, tra gli altri, quelli riferiti alle funzioni ospedaliere non tariffabili (come, ad esempio, quelli destinati alla struttura regionale di coordinamento trasfusionale, per l'applicazione di metodiche NAT per i centri trasfusionali regionali, per il centro regionale trapianti, per le attività di trasporto d'organo interregionale al netto di quanto tariffato nella TUC, etc.), nonché quelli riferiti alle funzioni territoriali (tra cui, ad esempio, quelle svolte dalle Aziende Ospedaliere ai sensi della Delib.G.R. n. 28/8 del 17.7.2014, al fine di garantire la continuità delle attività svolte presso la Clinica psichiatrica operante nel territorio di riferimento, etc.)".

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore Igiene e Sanità



e Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare che l'allegato delle deliberazioni della Giunta regionale n. 40/25 del 7.8.2015 (approvazione preliminare) e n. 45/5 del 15.9.2015 (approvazione definitiva) è così modificato:

- alla pagina 5, è eliminato il seguente periodo:

"Con riferimento alle funzioni ospedaliere non tariffabili, vengono attribuiti specifici finanziamenti per la struttura regionale di coordinamento trasfusionale, per l'applicazione di metodiche NAT per i centri trasfusionali regionali, per il centro regionale trapianti, nonché per le attività di trasporto d'organo interregionale al netto di quanto tariffato nella TUC";

- alla pagina 6, prima del paragrafo "rettifiche per pervenire al riparto netto", è inserito il seguente paragrafo:

"Finanziamenti per funzioni

Sulla base di peculiarità organizzative legate all'attribuzione alle Aziende del Servizio Sanitario regionale di particolari funzioni possono essere attribuiti specifici finanziamenti, quali, tra gli altri, quelli riferiti alle funzioni ospedaliere non tariffabili (come, ad esempio, quelli destinati alla struttura regionale di coordinamento trasfusionale, per l'applicazione di metodiche NAT per i centri trasfusionali regionali, per il centro regionale trapianti, per le attività di trasporto d'organo interregionale al netto di quanto tariffato nella TUC, etc.), nonché quelli riferiti alle funzioni territoriali (tra cui, ad esempio, quelle svolte dalle Aziende Ospedaliere ai sensi della Delib.G.R. n. 28/8 del 17.7.2014, al fine di garantire la continuità delle attività svolte presso la Clinica psichiatrica operante nel territorio di riferimento, etc.)".

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e dell'art. 29, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru